

Imola, 30/05/2022

EDILIZIA: OBBLIGO DI INDICARE IL CCNL APPLICATO SU FATTURE E CONTRATTI DI APPALTO

Nuovi obblighi per le imprese che effettuano i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro. A partire dal 27 maggio, per la fruizione dei bonus edilizi occorre applicare i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei cantieri temporanei e mobili. In particolare, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Dal 27 maggio 2022, per poter beneficiare dei bonus fiscali edilizi occorrerà osservare nuove formalità poichè da tale data scatta l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per poter beneficiare dei bonus citati.

Contenuti dell'obbligo

In particolare, per l'accesso ai benefici occorre che:

- nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori deve essere riportato il CCNL indicato nel contratto di appalto.

Per quali lavori edili operano i nuovi obblighi

Le nuove previsioni operano per l'esecuzione di lavori edili:

- di importo superiore a 70.000 euro,
- avviati successivamente al 27 maggio 2022,
- riportati nell'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero sia:
i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le

parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Per quali benefici operano le nuove disposizioni

Le nuove previsioni subordinano al rispetto degli obblighi in esame la fruizione dei seguenti benefici:

- incentivi per l'efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 L. 34/2020);
- detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (art. 119 ter L. 34/2020);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 L. 34/2020);
- opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (art. 121 L. 34/2020);
- detrazione per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90);
- (art. 1 c. 12 L. 205/2017) detrazione per interventi relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; e alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il contratto collettivo da applicare

I citati benefici possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Adempimenti

Il contratto collettivo applicato deve essere:

- indicato nell'atto di affidamento dei lavori,
- e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Considerazioni finali

L'obbligo di applicare i contratti collettivi del settore edile - siano essi industriali, dell'artigianato, o delle cooperative - e di riportarli nelle fatture emesse non può che intendersi riferito esclusivamente alle imprese che effettuano i lavori edili, mentre lo stesso non può ritenersi esteso al general contractor, che acquisisce l'appalto e a sua volta subappalta i lavori alle imprese esecutrici o ai soggetti che legittimamente operano senza dipendenti, come, ad esempio, gli artigiani. Invero, il general contractor non esegue materialmente i lavori e spesso applica ai propri dipendenti contratti collettivi di altro settore.

A conclusione di quanto sopra, di seguito comunichiamo ai nostri clienti del settore edile l'esatta indicazione del contratto collettivo da riportare su contratti e fatture.

Aziende artigiane:

Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini - FENEAL UIL, FILCA-CISL, FILLEA CGIL.

Aziende industriali:

Contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 2008 per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili ed affini - Confapi - FENEAL UIL, FILCA-CISL, FILLEA CGIL.

Cordiali saluti
Donati & Suzzi Associati